

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA RIVOLTO AGLI ALUNNI IN
SITUAZIONE DI DISABILITA' - COMUNI DI ATRI, SILVI, PINETO (AMBITO
SOCIALE DISTRETTUALE N. 23 "FINO-CERRANO")- ECAD: COMUNE DI SILVI**

CIG: 73735638AC

ART. 1- OGGETTO- IMPORTO PRESUNTO E DURATA DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di Assistenza Scolastica Specialistica rivolto agli alunni in situazione di disabilità, e/o in condizione di gravità ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 3, dei Comuni di Atri, Silvi e Pineto, che frequentano le scuole di ogni ordine e grado ubicate nei territori dei Comuni interessati.

Allegato IX D.Lgs 50/2016

CPV 85.31.12.00- 4 – SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER DISABILI

Il valore presunto dell'appalto a base d'asta è pari a **€ 1.428.572,00 (Iva esclusa)**, riferito al periodo di 2 (due) anni scolastici dall'affidamento dei servizi, oltre alla facoltà di rinnovo del servizio per ulteriori due anni scolastici (art. 35 comma 4) per un totale di **€ 2.857.144,00 (IVA esclusa)** per 4 anni scolastici .

Per i servizi oggetto del presente appalto, il prezzo orario a base d'asta è di Euro 20,50.(Iva esclusa). Il monte orario stimato in via presuntiva è di circa 34.843 annui per circa 78 alunni.

Il costo totale è calcolato sulla base delle ore presunte di prestazioni, fermo restando che lo stesso si intende comprensivo di spese generali, oneri di sicurezza a carico dell'aggiudicatario, spese contrattuali, etc.

ART. 2 – FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio promuove l'esigibilità del diritto allo studio e la piena partecipazione alla vita scolastica degli alunni disabili al fine di rafforzare ed implementare le abilità ed autonomie. Il servizio si configura come insieme di prestazioni professionali coordinate, a carattere socio educativo, di supporto all'alunno per l'attuazione dei percorsi educativi e relazionali programmati dalla scuola e, fatta salva l'articolazione delle funzioni previste dalle vigenti norme ministeriali e regionali(linee guida MIUR-Piano Sociale Regionale 2016-2018), dovrà essere attuato dalla ditta Affidataria, impiegando "Assistenti educativi" come descritti nella deliberazione di Giunta Regionale n. 887 del 17 dicembre 2012.

ART. 3 – TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

L'attuazione operativa del servizio comprende l'erogazione di prestazioni orarie coordinate di assistenza scolastica presso le scuole, con caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari ed approcci, modulati sulle esigenze individuali dell'alunno e sull'organizzazione scolastica, da attuare comunque nella fascia oraria concordata con l'Istituto scolastico, su sei giorni la settimana, sulla base del calendario scolastico, dal lunedì al sabato. Gli interventi di assistenza scolastica vengono attuati di norma all'interno della scuola e si estendono automaticamente a tutte le uscite/visite guidate che interessano l'alunno disabile, con rientro previsto in giornata, sia che le stesse vengano effettuate all'interno del territorio comunale

che in altri Comuni, tenendo conto del limite inderogabile del monte ore settimanalmente autorizzato. In occasione di uscite didattiche /viaggi di istruzione, le scuole dovranno garantire la presenza del personale docente. Il servizio potrà comportare anche l'accompagnamento del disabile nei viaggi di istruzione scolastica superiori ad una giornata, qualora ritenuto opportuno dal Gruppo di lavoro per l'handicap, in tal caso la partecipazione dell'operatore sarà subordinata alle seguenti condizioni:

- Preventiva autorizzazione della stazione Appaltante, previa formale richiesta del Dirigente Scolastico;
- Oneri e spese di vitto e alloggio a carico della scuola;
- Riconoscimento all'operatore delle ore effettivamente espletate, fino ad un massimo di 8 ore al giorno

L'impresa Aggiudicataria dovrà assicurare lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

-piena collaborazione con il personale docente e i collaboratori scolastici, nel rispetto delle proprie competenze e ruoli;

-favorire l'integrazione degli alunni disabili nell'ambito scolastico favorendone la conquista di autonomia fisica, relazionale e di apprendimento

-agevolare la frequenza e la permanenza scolastica dell'alunno disabile, facilitandone l'inserimento e la partecipazione alle attività didattiche svolte dal personale docente

-sostenere l'alunno disabile nelle attività di specializzazione e acquisizione di capacità comunicative, volte alla valorizzazione delle abilità personali.

Il servizio, collocandosi all'interno del Piano dell'offerta formativa, sarà svolto:

- Nel rispetto del Piano Educativo Individualizzato (PEI) previsto dall'art. 12 della L.104/92, che specifica gli interventi socio-educativi richiesti per ogni alunno con disabilità;
- In conformità alle indicazioni impartite dal Gruppo di lavoro per l'handicap

L'affidataria sarà tenuta a comunicare alle scuole e ai genitori degli alunni i recapiti telefonici e di posta elettronica della sede operativa per eventuali, tempestive notizie circa l'assenza degli alunni disabili. Le condizioni da osservare qualora un alunno disabile debba assentarsi da scuola saranno le seguenti:

- Nel caso di assenze non preavvisate sarà riconosciuta l'intera giornata lavorativa (come dal monte ore stabilito) e l'operatore rimarrà a disposizione della scuola
- Nel caso di assenze preavvisate, con almeno 10 ore di anticipo, l'operatore non è autorizzato a recarsi a scuola e pertanto non sarà riconosciuta la giornata lavorativa
- In caso di assenze prolungate da scuola, qualora la famiglia lo richieda e solo se la scuola ha attivato il servizio di istruzione domiciliare, in favore dell'utente assente, il servizio di assistenza scolastica specialistica potrà essere svolto al domicilio dell'alunno, concordando i tempi e i modi con l'Aggiudicataria, sempre nel limite delle ore assegnate.

Le richieste di accesso al Servizio sono rilevate ed istruite dai servizi sociali professionali dei Comuni dell'Ambito ed approvate ai sensi del vigente regolamento dei servizi sociali e del PSD (Piano Sociale Distrettuale). L'attivazione del servizio sarà comunicato alla Ditta aggiudicataria che provvederà all'erogazione, raccordandosi con la scuola. Il personale addetto ai servizi dovrà essere presente sul posto di lavoro, negli orari e nei giorni della settimana, preventivamente concordati con la scuola, rispettando il monte ore settimanale autorizzato.

L'Aggiudicataria garantisce la presenza di un Coordinatore che costituisce interfaccia del servizio comunale e con gli Istituti scolastici, con poteri di direzione e organizzazione del personale e che dovrà assicurare la reperibilità telefonica tutti i giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 19,00.

ART. 4- ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SERVIZIO

La durata dell'appalto è fissata in anni 2 (due) scolastici e decorre dalla data di stipula del contratto con possibilità della ripetizione del servizio per ulteriori due anni scolastici ai sensi dell'art. 63 comma 5, del D.Lgs n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 è possibile prorogare la scadenza del contratto limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente.

L'aggiudicatario si impegna ad accettare tali eventuali proroghe e ripetizione agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto o più favorevoli per la stazione appaltante.

Si specifica che il servizio del presente capitolato è assicurato in diversa misura nei territori dei Comuni sopra menzionati, considerate le differenze di utenza e di capacità di bilancio. Pertanto il monte ore che ne scaturisce, si riferisce al complesso del servizio dell'Ambito, senza ulteriore ripartizione fra i Comuni che ne fanno parte, ai quali si riserva l'autonomia di indicare alla Ditta aggiudicataria, nel corso della durata dell'appalto, l'eventuale aumento o diminuzione del numero delle ore di cui ciascun disabile dovesse aver bisogno, senza che l'aggiudicatario possa chiedere indennizzi, risarcimenti o altri emolumenti di carattere economico comunque denominati.

L'Ente appaltante, laddove se ne ravvisi la necessità, si riserva la facoltà di aumentare o ridurre le prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, così come previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016.

ART. 5- MODALITA' DI AFFIDAMENTO

L'assegnazione avverrà con la procedura aperta indicata all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016. All'aggiudicazione dell'appalto si procederà applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016. L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che abbia conseguito il punteggio più alto in relazione alla somma dei punti attribuiti ai seguenti elementi, espressi in centesimi:

- A. QUALITA' punteggio massimo 70 (settanta)
- B. PREZZO punteggio massimo 30 (trenta)

I criteri di valutazione e di aggiudicazione sono riportati in dettaglio nel disciplinare di gara.

ART. 6- COMPITI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Compete all'aggiudicatario:

- garantire la funzionalità, l'adattabilità e l'immediatezza degli interventi, monitorando l'andamento del servizio;
- assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità, la quantità delle prestazioni, la modalità di attuazione delle stesse, le scansioni operative ed i tempi conseguentemente impiegati;
- dotarsi, qualora non ne abbia già la disponibilità, di un ufficio operativo nel territorio dell'Ambito entro 30 gg. dall'affidamento del servizio;
- collaborare nell'ambito di una concezione globale ed integrata degli interventi, con i servizi della ASL, gli Istituti scolastici, le famiglie degli alunni disabili, i servizi sociali comunali e con altri Enti presenti sul territorio, ivi comprese le associazioni o forme organizzative di volontariato;

- garantire l'organizzazione dei programmi di lavoro degli operatori sia rispetto alla gestione dei casi in carico (rotazioni, sostituzioni, suddivisione dei compiti) che per quanto concerne la gestione complessiva del servizio (ferie, assenze, etc);
- garantire l'immediata sostituzione dei propri operatori in caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, al fine di assicurare lo svolgimento del servizio nel luogo e negli orari definiti dai progetti individuali, ed i necessari periodi di affiancamento, a spese della ditta, per il personale di nuovo inserimento. Non sarà tollerata interruzione alcuna del servizio;
- attivare il servizio di assistenza scolastica a nuovi utenti entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione da parte dell'Ente appaltante.

Inoltre l'aggiudicatario si obbliga:

- a) a tenere e a conservare un registro giornaliero delle prestazioni erogate dagli operatori con indicazione dei nominativi degli assistiti, vistate dal Dirigente Scolastico o suo delegato;
- b) tenere e a conservare uno schedario degli operatori, distinti a seconda del ruolo ricoperto all'interno dell'organico societario e a seconda della tipologia contrattuale di lavoro;
- c) tenere e a conservare copia del contratto di assicurazione relativa alla responsabilità civile per danni, incidenti a persone e/o cose;
- d) garantire per tutta la durata del contratto il mantenimento degli standards gestionali e di qualità ed il raccordo con gli uffici comunali competenti nelle materie oggetto del presente capitolato;
- e) di osservare, oltre alle norme del presente capitolato, ogni altra disposizione nazionale e regionale relativa alla materia in oggetto, sia vigente, sia successivamente emanata nel corso dell'appalto e che trovi, comunque, applicabilità alla gestione del servizio di che trattasi;
- f) a presentare entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva o in sede di stipula del contratto, a pena di decadenza dell'aggiudicazione, salvo casi particolari da valutare da parte dell'Ente appaltante, i seguenti atti ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016: la garanzia fidejussoria, la polizza assicurativa e ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto

ART. 7- REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO DALLA DITTA

L'Impresa Aggiudicataria deve utilizzare esclusivamente operatori in possesso delle qualifiche professionali previste dalle normative nazionali, regionali e dai contratti di lavoro, e che presentino, adeguata esperienza e/o formazione nel settore dell'assistenza a favore delle persone in situazione di handicap.

Al fine di favorire la necessaria continuità del servizio, l'Aggiudicataria dovrà utilizzare, in via prioritaria, il personale attualmente impiegato per lo svolgimento del medesimo servizio avvalendosi degli istituti previsti dalla vigente normativa e/o dai vigenti contratti collettivi di lavoro ai sensi dell'art. 50 D.Lgs 50/2016 (clausola sociale).

L'Aggiudicataria si impegna a pubblicizzare preventivamente ed adeguatamente (anche tramite portale dell'Ambito Sociale Distrettuale) la richiesta di individuazione, reclutamento e assunzione di eventuale nuovo personale che dovrà avvenire attraverso dei criteri oggettivi di selezione che tengano conto del possesso di requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

L'Impresa Aggiudicataria deve impiegare un numero di operatori sufficienti a soddisfare tutte le esigenze degli utenti. Il personale utilizzato per assicurare il servizio deve essere idoneo a svolgere tutte le mansioni e le funzioni richieste con il presente capitolato. Il personale deve avere, in ogni caso, capacità fisica e deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria richiesti dai competenti servizi dell'ASL.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà provvedere all'aggiornamento professionale obbligatorio del personale e a quello eventualmente contemplato dal progetto di gestione mediante corsi di formazione, di aggiornamento e percorsi di supervisione.

L'Aggiudicataria si impegna a garantire che il personale operi secondo la massima correttezza nel pieno rispetto degli utenti e del servizio ed a prendere idonei provvedimenti disciplinari a carico di coloro che si comportassero in modo non corretto, fino all'allontanamento, nei casi di particolare gravità e/o su richiesta motivata dell'Ente.

L'Impresa Aggiudicataria è tenuta a comunicare i nominativi degli operatori che presteranno la propria opera indicandone la qualifica, il titolo di studio ed il ruolo ricoperto. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Area Servizi Alla Collettività del Comune di Silvi.

Nessun rapporto diretto potrà mai essere configurato tra i Comuni di Silvi, Atri e Pineto e il singolo operatore.

I Comuni di Silvi, Atri e Pineto sono esonerati da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dell'affidatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

L'affidatario risponde pure dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare per fatti dell'affidatario medesimo e dei suoi dipendenti e si obbliga a stipulare allo scopo idonea assicurazione sollevando pertanto il Comune stesso da qualsiasi controversia che al riguardo venisse mossa.

L'affidatario è obbligato ad adibire al servizio operatori fissi e in caso di astensione dal lavoro, è tenuto ad assicurare la continuità e la regolarità delle prestazioni provvedendo all'immediata sostituzione con personale in possesso dei necessari requisiti. In ogni caso, va limitato il più possibile la rotazione del personale, onde evitare difficoltà di rapporto con l'utenza ed al fine di conservare i rapporti umani instauratisi tra questi e l'operatore.

L'affidatario dovrà provvedere a proprie spese alla fornitura al proprio personale di tutto quanto necessario allo svolgimento del lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e tutela della salute del personale e degli utenti nel rispetto del D. lgs. N. 81/2008.

L'Affidatario si impegna ad applicare ed osservare il contratto collettivo di categoria che deve ricomprendere anche i soci lavoratori. In tale contesto l'aggiudicatario si impegna ad applicare al dipendente o al socio lavoratore un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal CCNL di riferimento.

Il Comune di Silvi avrà comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia del contratto all'Amministrazione Finanziaria, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

Resta fermo, in ogni modo, che i Comuni dell'Ambito Sociale rimangono del tutto estranei ai rapporti ivi compresa qualsiasi vertenza economica e/o giuridica che andranno ad instaurarsi fra l'affidatario ed il personale dipendente per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere per tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali.

ART. 8- SEDE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Aggiudicataria ha l'obbligo di predisporre, nel territorio di uno dei Comuni di Atri, Pineto e Silvi una sede adeguatamente arredata con attrezzature fisse e mobili (telefoni, fax, computer, connessione internet ed altro) e ogni altro strumento utile all'erogazione del servizio, nonché il materiale di consumo, dove eleggerà il proprio domicilio legale al fine del presente affidamento.

ART. 9- PAGAMENTI

L'Aggiudicataria emetterà al Comune di Silvi n. tre fatture posticipate mensili (una per ogni Comune: Atri, Silvi e Pineto), correlate al numero delle effettive prestazioni erogate a favore degli utenti, desunte dal registro-diario delle utenze.

L'importo della fattura sarà calcolato in base alle ore di prestazioni effettuate.

Alle fatture dovranno essere obbligatoriamente allegate, ai fini del relativo pagamento, copia del registro-diario delle utenze relativa al mese di riferimento, sottoscritto dal responsabile dell'Istituto scolastico;

Il relativo pagamento avrà luogo entro i termini di legge dalla presentazione della fattura mensile, atteso il perfetto e puntuale svolgimento del servizio e previa acquisizione del DURC e verifica della sua regolarità.

Per patto espresso tra le parti contraenti (Ente appaltante e ditta Aggiudicataria), per i pagamenti è escluso il vincolo di solidarietà tra i Comuni di Atri, Silvi e Pineto e, pertanto l'Aggiudicataria accetta sin d'ora che, nel caso di mancato e/o ritardato pagamento, per cause imputabili all'insufficiente trasferimento di risorse economiche, necessarie per sostenere i costi del servizio di cui al presente appalto, da parte dei Comuni di Atri e Pineto, l'Aggiudicataria potrà attivare qualsivoglia azione esclusivamente verso il Comune inadempiente con ciò espressamente rinunciando al vincolo di solidarietà verso il Comune di Silvi.

ART. 10- SUB-APPALTO

In caso di subappalto l'operatore economico è obbligato ad indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, ai sensi dell'art. 105, comma 6, d.lgs. 50/2016.

ART. 11- CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n. 50/2016, l'Aggiudicataria dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa sociale prescelta dall'imprenditore subentrante.

ART. 12- INFORTUNI, DANNI E RESPONSABILITA'

Ogni responsabilità per danni a persone e cose, che comunque derivassero dall'esecuzione del contratto, si intenderà a carico della ditta aggiudicataria che terrà, inoltre, sollevato ed indenne l'Ente Appaltante da ogni responsabilità inerente e conseguente a violazioni alle vigenti norme di legge e regolamenti concernenti i servizi oggetto del contratto. L'operatore economico aggiudicatario sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati alle persone e alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevato l'Ente appaltante da ogni responsabilità ed onere. L'Aggiudicataria si impegna a stipulare, prima dell'inizio del servizio, idonea polizza assicurativa per la copertura di danni a cose e persone provocati nell'attuazione del servizio e nello specifico polizza R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi/Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) espressamente stipulata con riferimento all'appalto del servizio di assistenza domiciliare, con durata pari a quella dell'appalto affidato, con un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 1.500.000,00.

In caso di danni arrecati a terzi, l'aggiudicatario dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Ente appaltante, fornendo ogni dettaglio. Oltre all'osservanza di tutte le norme specifiche del presente capitolato, del bando di gara e del disciplinare di gara, la ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di far osservare dal proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, nazionali o regionali, in vigore o emanati durante il periodo dell'affidamento del servizio, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali.

ART. 13 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DUVRI

In considerazione della tipologia di appalto, a seguito di specifica valutazione, si ritiene che gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenze sono pari a zero.

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dal D.Lgs.81/08. La stessa dovrà assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del

Comune per danni derivati dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nell'erogazione del servizio.

ART. 14- MATERIALI, MEZZI, ATTREZZATURE

L'Aggiudicataria dovrà far fronte autonomamente agli spostamenti dei propri operatori da un recapito all'altro degli utenti. Le scuole o le abitazioni degli utenti sono considerate sedi di lavoro per cui non si riconoscerà alcun corrispettivo per gli spostamenti tra le sedi nell'arco della giornata. L'aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura del materiale, strumenti e quanto altro necessario per l'organizzazione e l'esercizio pratico delle prestazioni.

ART. 15- VERIFICHE E CONTROLLI

L'Ente appaltante, tramite i propri uffici competenti, mantiene le proprie funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione delle attività svolte. La rilevazione dei bisogni, l'esame dei casi, l'individuazione dei soggetti a rischio, le modalità di intervento degli operatori, la programmazione e la verifica dei singoli interventi socio-assistenziali sono di competenza dei Servizi Sociali comunali. L'Aggiudicataria è vincolata all'adempimento esatto del programma concordato e di piani di assistenza individualizzati elaborati per ogni utente. E' competenza esclusiva dell'Ente appaltante decidere l'accesso, la variazione, la sospensione e la cessazione del servizio. L'Aggiudicataria è tenuta a collaborare con i servizi sociali comunali per verificare l'efficacia delle prestazioni assistenziali ed attuare le indicazioni finalizzate a migliorare la qualità del servizio di assistenza domiciliare. La vigilanza ed il controllo delle attività, nonché la verifica e la valutazione della congruità e la puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio e della normativa vigente, compete all'Ente appaltante. L'Aggiudicataria è tenuta a presentare relazioni trimestrali relative al servizio svolto e comunque ogni qual volta l'Ente appaltante lo richiederà.

Qualora dalle verifiche effettuate vengano rilevate inadempienze e/o disservizi, le stesse saranno contestate a mezzo PEC per la loro immediata rimozione. L'Aggiudicatario dovrà presentare le proprie giustificazioni a riguardo entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito, ovvero vengano forniti elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, l'Ente appaltante provvederà ad applicare le penali previste e, nel caso di reiterazione della medesima inadempienza, a risolvere il contratto e quindi a sospendere il pagamento.

ART. 16- CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO

L'offerta è corredata da una garanzia fidejussoria, garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo a base di gara sotto forma di cauzione o di fidejussione a scelta dell'offerente ai sensi e con le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016.

L'importo della garanzia e di suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI e valido per i servizi oggetto del presente appalto.

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire, nelle forme già previste per quella provvisoria, un deposito cauzionale definitivo, pari al 10% dell'importo aggiudicato, secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016.

Al termine del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà determinato lo svincolo della polizza.

In caso di risoluzione di contratto per inadempimento la cauzione sarà incamerata dall'Ente appaltante, fino alla copertura dei danni e delle indennità dovute all'aggiudicataria e fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e registrazione secondo le modalità di pagamento che saranno comunicate dall'ufficio contratti della stazione appaltante.

La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, previa produzione della polizza definitiva, di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, le polizze assicurative richieste di cui al presente Capitolato e tutta la documentazione relativa al personale.

ART. 17- SPESE CONTRATTUALI

Sono carico dell'aggiudicataria tutte le imposte, tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.

ART. 18-TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI

RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI D.LGS 196 del 30.6.2003

Ai sensi della D.lgs 196/2003, il Comune di Silvi, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti e alle rispettive famiglie, designa l'aggiudicatario quale Responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L'aggiudicatario procederà al trattamento dei dati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i , in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso e all'archiviazione degli stessi.

ART. 19-CONTROVERSIE FRA APPALTATORE ED UTENTI

Contro l'operato dei dipendenti dell'aggiudicataria gli utenti possono ricorrere al Responsabile dei Servizi Sociali, il quale, sentita ala scuola, decide secondo equità: la decisione sarà accettata dall'appaltatore il quale rinuncia al ricorso all'autorità giudiziaria.

E' fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nel caso che il predetto giudizio non venga accettato dal privato utente.

ART. 20- INADEMPIENZE E PENALITA'

Qualora si verificassero da parte dell'appaltatore inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, fatti salvi comunque i diritti al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, le seguenti penalità:

- mancata attivazione di nuovi servizi nei tempi definiti di cui al presente capitolato € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancata sostituzione di unità lavorativa nei termini e nel rispetto delle modalità di cui al presente capitolato € 200,00 al giorno;
- mancata sostituzione definitiva di un operatore a richiesta della stazione appaltante € 100,00 per ogni giorno di ritardo, indicato dalla stazione appaltante;
- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia stato garantito il contraddittorio: da € 200,00 a € 1.500,00 per ogni singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
- violazione dei doveri da parte del personale di cui al presente capitolato € 200,00 a violazione;

- inosservanza degli orari di servizio stabiliti € 50,00 al giorno (salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento);
- mancata consegna o attivazione di servizi o altri interventi aggiuntivi offerti in sede di gara (nei modi e nei termini ivi descritti) salvo ed impregiudicato il diritto alla risoluzione del contratto.

Le penalità sopra descritte possono essere cumulate. Per eventuali inadempienze non contemplate nella casistica di cui sopra, la stazione appaltante applicherà penalità variabili da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 giornalieri in rapporto alla gravità del danno arrecato e al ripetersi degli episodi. Le penali applicabili nell'ambito del presente Capitolato, saranno decurtate rivalendosi sulla garanzia definitiva. Le contestazioni per l'applicazione delle penali saranno effettuate per iscritto e trasmesse all'Aggiudicataria a mezzo PEC. Il pagamento della penale non esonera l'Aggiudicataria dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato in dipendenza dell'inadempimento. L'applicazione di una penalità non impedisce l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento. La stazione appaltante di riserva la facoltà di ordinare e far eseguire, a spese dell'Aggiudicataria, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio, resi necessarie per inadempienza dello stesso.

ART. 21-TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicataria è tenuta a d assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al progetto. Qualora l'Aggiudicataria non assolva ai suddetti obblighi, il contratto che si andrà a sottoscrivere si risolve di diritto secondo quanto previsto dalla suddetta legge.

ART. 22- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione dl contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1453 e 1454 Cod. Civ. in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. nei seguenti casi:

- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro e correttezza contributiva;
- inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- inadempimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- ottenimento del DURC negativo per oltre 30 giorni;
- l'aggiudicataria venga diffidata tre volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
- nel caso in cui dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente capitolato

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, la ditta aggiudicataria, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che la stazione appaltante dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Il fallimento

dell'aggiudicatario comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salva la speciale disciplina prevista dall'art. 48 commi 17 e 18 e dall'art. 110 del D.Lgs n. 50/2016.

ART. 22- RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli art. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D.Lgs n. 159/2011, l'Ente appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso la stazione appaltante si obbliga a pagare le prestazioni già eseguite oltre a un decimo dell'importo del servizio non eseguito.

ART. 23- CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente all'osservanza e alle prescrizioni di cui al presente Capitolato, il Foro competente sarà quello di Teramo.

ART. 24- NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme statali e regionali vigenti in materia, nonché quelli in vigore per la Pubblica amministrazione nelle materie analoghe.